

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI,
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DIGITALIZZAZIONE,
CONTROLLO DI GESTIONE***

N° 375 del 10/03/2022

Oggetto:	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ “TELECOM ITALIA S.P.A.” DELLA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE FORTICARE, FORTIANALYZER E FORTIMAIL PER FINALITÀ DI SICUREZZA INFORMATICA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA NEL BANDO “BENI / INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO”. CIG Z54357A3AC
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Rita Aloisio
Posizione Organizzativa	Dante Carlos Salce

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la superficie di attacco digitale si sta espandendo sempre più rapidamente, rendendo sempre più difficile la protezione contro le minacce avanzate
- la posta elettronica è fondamentale per la comunicazione e la produttività aziendale quotidiana, ma spesso viene attaccata dai malintenzionati che cercano di rubare credenziali, ottenere dati sensibili e usarli per ricattare gli utenti o rubare soldi accedendo alle informazioni bancarie. I malintenzionati organizzano campagne multi-vettore sempre più sofisticate, quindi è necessario proteggere la posta elettronica su più livelli.
- ARTA Abruzzo gestisce un server di posta elettronica ZIMBRA con circa 250 caselle e oltre 100 liste di distribuzione
- l'ARTA dispone attualmente di apparati di produzione "Fortinet", indispensabili per garantire un adeguato livello di base di sicurezza alla rete interna, al traffico internet, ai portali aziendali ed ai collegamenti VPN, svolgendo le funzioni oltre che di firewall anche di antivirus, antispam, web application firewall, intrusion prevention, application control, SSL inspection;

VISTO che si ritiene necessario aumentare il livello di sicurezza informatica della rete internet e della webmail dell'Agenzia, in quanto le minacce alla sicurezza e alla riservatezza dei dati viaggiano sempre di più attraverso mail di spam che mettono in pericolo il sistema informativo aziendale in quanto veicolano attacchi di phishing, virus, ransomware, malware;

RITENUTO, in base alle valutazioni effettuate dagli esperti informatici dell'Agenzia, di attuare un aumento del livello di sicurezza informatica dotando la rete Internet dell'Agenzia di licenze software FortiAnalyzer e FortiMail;

DATO ATTO che la scelta dei suddetti software deriva dalla necessità di garantire piena compatibilità con gli apparati di produzione della società Fortinet, già in dotazione all'Agenzia;

DATO ATTO che FortiAnalyzer offre tutte le caratteristiche necessarie per identificare le più sofisticate minacce portate al network aziendale e, al tempo stesso, fornire la flessibilità necessaria per far crescere e evolvere le attività di analisi della rete di pari passo con i cambiamenti del network o dell'azienda in generale; nello specifico, permette di raccogliere, analizzare e correlare i dati relativi a ogni singolo firewall della rete aziendale, di monitorare l'intero traffico firewall e generare report per avere uno storico delle attività e delle minacce al network. Tutto ciò è gestibile a un'unica consolle centralizzata così da ridurre sprechi in termini economici e di tempo;

DATO ATTO che il software FortiAnalyzer offre funzionalità di reporting per i prodotti Fortinet, tra cui registrazione eventi, segnalazione e analisi di sicurezza;

DATO ATTO che FortiMail offre protezione avanzata su più livelli contro tutte le possibili delle minacce trasmesse via e-mail, aiutando e contribuendo a prevenire, rilevare e contrastare le minacce legate alla posta elettronica, come spam, phishing, malware, minacce zero-day, impersonificazione e attacchi di tipo Business Email Compromise (BEC);



VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente *“Unità organizzativa responsabile del procedimento”, “Responsabile del procedimento” e “Compiti del responsabile del procedimento”*;

VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (“RUP”) per l'affidamento di appalti e concessioni”*;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Rita Aloisio il responsabile unico del procedimento (RUP) per la procedura di affidamento di cui trattasi, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D. Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTO il Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 (G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91) ed entrato in vigore il 19.04.2016, così come modificato dalla successiva normativa;

VISTO l'art.36 comma 2 lett b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i.;

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto “Semplificazione bis”) recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito con modificazioni dalla Legge 108 del 29 luglio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio 2021;

VISTO l'articolo 51 del suddetto D.L. 77/2021, nel quale vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 le disposizioni riguardanti le procedure derogatorie, precedentemente previste fino al 31 dicembre 2021, per gli affidamenti “sotto soglia”, e contestualmente vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo un innalzamento della soglia dell'affidamento diretto per forniture e servizi, da Euro 75.000 a Euro 139.000,00, fermo



restando che *“la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO altresì che, secondo quanto disposto dagli articoli 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro (Euro 75.000,00 ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 ed € 139.000,00 ex art.51 del D.L.77 del 31/05/2021) è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;

CONSIDERATO l'Art.36, comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”* e le successive Linee Guida dell'ANAC emanate ai sensi dell'art.213 “Codice dei Contratti Pubblici” rubricato *“Autorità Nazionale Anticorruzione”* e i relativi aggiornamenti;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice*



amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art.1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

VISTA la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all'art. 4 lett. D), che la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori e tra questi ricomprende anche il Mepa;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;*

VISTO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.lgs.50/2016;

VISTO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.Lgs.50/2016 rubricato *“Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”;*

RAVVISATO in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

CONSIDERATO che, a seguito di un'attenta analisi delle offerte presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), è stata individuata la società TELECOM ITALIA S.P.A., la quale ha pubblicato un bundle con codice FC1-10-AZVMS-465-01-60 contenente tutti i prodotti di interesse, come da scheda tecnica allegata (**Allegato 1**) e da soluzione proposta dalla stessa TIM S.P.A. (**Allegato 2**);

EVIDENZIATO che, l'offerta tecnico-economica proposta prevede la fornitura del seguente prodotto:

Prodotto	Descrizione	Importo (IVA esclusa)
FC1-10-AZVMS-465-01-60	Subscription license for 5 GB/Day Central Logging & Analytics. Include 24x7 FortiCare support, IOC,SOC subscription, and FortiGuard Outbreak Detection service 5Y.	€ 4.584,00

DATO ATTO che i servizi erogati nell'ambito della fornitura suddetta, quotati al costo di Euro 4.212,00 oltre IVA al 22%, sono di seguito specificati:

- Servizi professionali per implementazione e attivazione del FortiAnalyzer
- Servizi professionali per implementazione e attivazione del FortiMail
- Servizi professionali per formazione a distanza FAD su gestione FortiAnalyzer e FortiMail (max 2 sessioni);



DATO ATTO che nello specifico i suddetti servizi comprendono le seguenti attività: Attività di Project Management, Installazione fisica appliance FortiMail, Installazione VM FortiAnalyzer sul Datacenter, Configurazione della Fortinet security fabric, Presa in carico di FortiAnalyzer e Fortimail dalla Fortinet security fabric, Configurazione e presa in carico FortiMail con il Vs. server di posta, Creazione policy FortiMail, Configurazione FortiAnalyzer per acquisizione log, Testing finale soluzione, Training con sessioni di formazione a distanza (FAD) per gestione di FortiMail e FortiAnalyzer

CONSIDERATO che il costo della fornitura, comprensiva dei suddetti prodotti e servizi, ammonta complessivamente ad Euro 8.796,00 oltre IVA al 22%;

TENUTO CONTO che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs 56/2017 e successivamente dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 e dal D.L. 77 del 31/05/2021);

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura di legge all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. n.77 del 31/05/2021 tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) rivolta al fornitore "TELECOM ITALIA S.P.A.", abilitato all'iniziativa "BENI / INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO";

CONSIDERATO che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall'ANAC sul proprio sito ("Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (**Allegato 3**);

ACQUISITA la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, come da Visura del Casellario Informatico Anac allegata (**Allegato 4**), dalla quale risulta la seguente annotazione:

"La Stazione appaltante Regione Puglia – con nota prot. n. 1612 del 14.06.2021, acquisita in pari data al protocollo dall'Autorità con il n. 47223 - ha segnalato che, con Determina Dirigenziale n. 207 del 19.5.2021, ha disposto la risoluzione dei contratti di appalto per la fornitura di Installazione e Attivazione del Sistema Informativo Ambiente Regione Puglia (SIPA) - rep. n. 007712 del 28 novembre 2006 - rep. n. 008810 del 1 marzo 2007 - rep. n. 008011 del 1 marzo 2007 - addendum rep. n. 9464 del 10 luglio 2008, relativi alla costituzione del "Sistema Informativo Pugliese dell'Ambiente" (c.f.: 80017210727), stipulati con il RTI composto da CID SOFTWARE S.p.A. Mandataria 04676440631; TELECOM ITALIA S.p.A. (c.f.: 00488410010) e PRODEO S.p.A. (03283190720) quali mandanti.

La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019), e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle stazioni appaltanti l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18".

"La società PRODEO S.P.A (C.F. 03283190720), con nota del 1.2.2022, acquisita in data 2.2.2022



al protocollo dell'Autorità con il n. 7457 ha trasmesso il ricorso presentato contro ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e nei confronti di Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione autorizzazioni ambientali, per l'annullamento dell'annotazione dell'ANAC, prot. n. 3655/2021/SR del 6 dicembre 2021, con la quale si rappresenta che con Determina Dirigenziale n. 207 del 19.5.2021, la stazione appaltante Regione Puglia ha disposto la risoluzione dei contratti di appalto per la fornitura di Installazione e Attivazione del Sistema Informativo Ambiente Regione Puglia (SIPA), stipulati con il RTI composto da CID SOFTWARE S.p.A. Mandataria 04676440631; TELECOM ITALIA S.p.A. (c.f.: 00488410010) e PRODEO S.p.A. (03283190720) quali mandanti.

Dal predetto ricorso si evince che il RTI ha contestato il provvedimento di risoluzione contrattuale dinanzi al Tribunale Ordinario di Bari, ed ha notificato l'atto di citazione alla Regione Puglia in data 31.01.2022, allo stato ancora non iscritto a ruolo.

La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019), e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle stazioni appaltanti l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18”;

CONSIDERATO che il suddetto casellario informatico istituito da ANAC ha la finalità di fornire notizie utili sugli operatori economici e mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un repertorio di informazioni utile ad orientare le scelte attinenti alla partecipazione alla gara degli operatori concorrenti e visto che la suddetta annotazione, come riportato nella stessa, non incide sull'esclusione dell'impresa dall'affidamento, si ritiene di affidare la fornitura prescindendo dall'annotazione stessa e riservandosi di stipulare il contratto per il servizio in questione esclusivamente ad esito regolare dei restanti controlli prescritti dalla normativa vigente;

ACQUISITO il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (**Allegato 5**), attestante l'assenza di provvedimenti di condanna a carico dell'operatore economico per reati commessi da suoi organi o preposti;

ACQUISITO il Certificato del Casellario Giudiziale (**Allegato 6**), attestante l'assenza di sentenze civili e penali a carico, che possano impedire l'affidabilità ai fini dell'affidamento;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta TIM S.P.A. tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INPS_29570929 con scadenza validità 25/05/2022 (**Allegato 7**);

DATO ATTO che la suddetta società è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnica (art.83 del D.Lgs.50/2016):

- Regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), quale requisito professionale previsto dall'art. 83 comma 1 lett.a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, (**Allegato 8**)

DATO ATTO che tutte le suddette certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale dell'operatore economico, ad eccezione del DURC, hanno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio;

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;



RITENUTO che sussistano tutti i presupposti per l'affidamento diretto sopra richiamato;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 25/11/2021 di adozione del bilancio di Previsione 2022-2024;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2022-2024 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...";

DATO ATTO che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

RITENUTO di impegnare la somma complessiva Euro 10.731,12 IVA inclusa sul capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "SPESE PER INVESTIMENTI ART.1 BIS L.64/98" del bilancio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente "Unità organizzativa responsabile del procedimento", "Responsabile del procedimento" e "Compiti del responsabile del procedimento";

VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11



ottobre 2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (“RUP”) per l’affidamento di appalti e concessioni”;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Rita Aloisio il responsabile unico del procedimento (RUP) per la procedura di affidamento di cui trattasi, ai sensi dell’art.101 e dell’art.31 del D. Lgs 50/2016;

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dall’art.7 comma 4 del D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z54357A3AC**, che si allega alla presente (**Allegato 9**);

ACQUISITO il documento allegato (**Allegato 10**), con cui la società “TIM S.P.A.” comunica l’esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

VISTI i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa adottata per il presente atto;

DETERMINA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, tramite Ordine Diretto di Acquisto(OdA) sul MePA, la fornitura del materiale informatico descritto in narrativa alla TIM S.P.A. di Milano (MI) codice fiscale 00488410010, abilitata al bando “**BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO**”, per l’importo complessivo di Euro 10.731,12 IVA inclusa;

2) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs 50/2016 e dell’art.31 del D. Lgs 50/2016, D.ssa Rita Aloisio;

3) **DI DARE ATTO** che si è proceduto sull’aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, ad alcuni dei controlli prescritti dalla legge (possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, verifica annotazioni



riservate su piattaforma ANAC, verifica regolarità contributiva tramite DURC online, certificato anagrafe sanzioni amministrative, certificato casellario giudiziale);

4) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di Euro 10.731,12 IVA inclusa sul capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato “*SPESE PER INVESTIMENTI ART.1 BIS L.64/98*” del bilancio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

5) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Attività Finanziarie ed Economiche a trattenere l'IVA relativa alla suddetta fattura elettronica per un importo totale di Euro 1.935,12 versata ai sensi dell'art. 17 – ter del DPR 633/12 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 smi;

6) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura;

7) **DI DARE ATTO** che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito da parte dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente codice CIG identificativo della presente fornitura: **Z54357A3AC**;

8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;

9) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 10/03/2022

Il Dirigente della Sezione
DIRIGENTE
SALCE DANTE CARLOS / ArubaPEC S.p.A.

